

GIOVANNA VISINTINI

# LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE



JOVENE EDITORE NAPOLI  
1979

## INDICE - SOMMARIO

*Presentazione* . . . . . pag. xv

### PARTE PRIMA

#### IL PROBLEMA TEORICO

##### CAPITOLO I

#### DOTTRINE CIVILISTICHE DELLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

1. Posizione del problema della responsabilità contrattuale. Rassegna delle norme generali in materia e degli immediati precedenti del codice abrogato. Influenza della sistematica del *code civil* » 3
2. La elaborazione dottrinale anteriore al codice civile del 1942. Le due concezioni del caso fortuito: soggettiva e oggettiva. La concezione soggettiva nella trattazione di N. Coviello. La concezione oggettiva del fortuito e suo ruolo nel fondare una responsabilità per rischio. Art. 61 cod. comm. e l'interpretazione di Vivante. Tentativo isolato di Barassi di fondare la responsabilità per inadempimento sulla colpa come conseguenza logica della concezione soggettiva del caso fortuito . . . . . » 8
3. La tesi rigorosamente oggettiva sul fondamento della responsabilità per inadempimento. Il pensiero di Osti. Punti di contatto tra la concezione di Osti e quella di Coviello. Critica alla tesi di Barassi e storia della norma sulla diligenza del buon padre di famiglia nell'esecuzione dell'obbligazione . . . . . » 17
4. *Segue*: La tesi di Osti in relazione ai vari tipi di obbligazione. Collegamenti con l'istituto della garanzia per evizione. Il genuino pensiero della dottrina tradizionale. Analisi critica delle tesi di Osti » 25
5. Codice civile del 1942. Influenza delle idee e dei concetti espressi da Osti in materia di responsabilità contrattuale. Resistenza della dottrina all'accoglimento del concetto di impossibilità come unico limite alla responsabilità per inadempimento. Il tentativo di Giorgianni di collegare alla colpa il fondamento della responsabilità

contrattuale. Critica . . . . .	pag.	37
6. Tentativi successivi di conciliare le norme degli artt. 1176 e 1218 c.c. sul terreno della responsabilità contrattuale: le tesi di Betti e di Mengoni . . . . .	»	50
7. La posizione di Bianca e l'avvio a una razionalizzazione e tipizzazione della giurisprudenza sulla responsabilità contrattuale . . . . .	»	58
8. La posizione di Trimarchi e l'analisi economica dei criteri di responsabilità contrattuale . . . . .	»	69
9. Conclusioni . . . . .	»	74

## CAPITOLO II

## IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE E GIUDIZIO DI BUONA FEDE

1. Buona fede e inesigibilità della prestazione . . . . .	»	81
2. Ricognizione della giurisprudenza: « obiter dicta » e « rationes decidendi » sull'art. 1175 c.c. . . . .	»	92
3. <i>Segue</i> : A) « mora debendi »: rilevanza della buona fede . . . . .	»	97
4. B) La importanza dell'inadempimento ai fini della risoluzione: rilevanza della buona fede . . . . .	»	105
5. C) Correttezza e sopravvenuta impossibilità in materia di lavoro . . . . .	»	112

## CAPITOLO III

## LA DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA

1. L'art. 1176 c.c.: genesi storica. Precedenti legislativi. La estensione del criterio della diligenza del buon padre di famiglia all'adempimento di tutte le obbligazioni. Posizione del problema . . . . .	»	119
2. <i>Segue</i> : l'art. 1137 <i>code civil</i> nel pensiero dei commentatori. La c.d. teoria della tripartizione dei gradi di colpa contrattuale nel pensiero di Pothier. Rifiuto di questa teoria da parte dei compilatori del <i>code civil</i> . . . . .	»	125
3. <i>Segue</i> : funzione svolta dalla generalizzazione del criterio della diligenza del buon padre di famiglia: a) il mandato . . . . .	»	137
4. b) Il deposito. Le c.d. obbligazioni di sicurezza: evoluzione del concetto di custodia. La disciplina della responsabilità <i>ex recepto</i> . . . . .	»	143
5. La teorizzazione dei c.d. doveri di protezione. Esempificazione tratta da previsioni specifiche del codice civile del 1942: in particolare gli artt. 1681 e 2087 c.c. . . . .	»	158
6. L'emergere di un nuovo concetto di diligenza in senso tecnico professionale. Riferimenti a tale concetto nel codice civile italiano del 1942. Gli artt. 1176, 2° comma e 2236. Casistica: a) medici;		

*b)* notai; *c)* avvocati; *d)* ingegneri e architetti; *e)* amministratori; *f)* lavoratori subordinati; *g)* la c.d. colpa nautica. Conclusioni: si ribadisce l'estraneità del criterio della diligenza al tema della responsabilità contrattuale. Pertinenza al tema della ricostruzione del contenuto delle obbligazioni di fare, come parametro per valutare la conformità della prestazione alle regole dell'arte . pag. 168

## PARTE SECONDA

## APPLICAZIONI PRATICHE

Avvertenza . . . . . » 205

## CAPITOLO IV

## DEPOSITO E CUSTODIA

1. La responsabilità contrattuale del depositario per perdita e danneggiamento delle cose depositate. Regime probatorio . . . . . » 207
2. Casistica in tema di 'causa non imputabile': *a)* furto; *b)* incendio; *c)* natura e vizio della cosa. Fatto del terzo. . . . . » 210
3. Deposito in albergo; casistica. L'interpretazione estensiva delle norme concernenti la responsabilità dell'albergatore. L'obbligazione di sicurezza relativa alle cose portate dai clienti. Cause di esonero . . . . . » 216
4. *Segue.* Figure atipiche di deposito: il contratto c.d. di parcheggio. Il deposito di nave. Guardianaggio di immobili . . . . . » 225
5. *Segue.* Successiva evoluzione dell'obbligo di custodia. Gli obblighi di custodia del datore di lavoro. Le obbligazioni di sicurezza della persona del cliente nel contratto di albergo . . . . . » 228
6. Responsabilità della banca nel servizio delle cassette di sicurezza . . . . . » 234

## CAPITOLO V

## IL TRASPORTO DI COSE

1. L'art. 1693 c.c.: regime probatorio . . . . . » 245
2. Nozione di caso fortuito. Casistica: *a)* furto . . . . . » 248
3. *Segue:* *b)* incendio . . . . . » 254
4. *c)* sciopero . . . . . » 256
5. *d)* *factum principis*, eventi naturali e altre cause non imputabili al vettore . . . . . » 259

6. Fatto del mittente o del destinatario . . . . .	pag.	261
7. Natura delle cose, vizi delle cose e dell'imballaggio . . . . .	»	269
8. Conclusioni sulla nozione di caso fortuito e dei fatti ad esso equiparati . . . . .	»	271
9. A) I casi di irresponsabilità del vettore ferroviario per perdita e avaria. B) I c.d. pericoli eccezionali nel trasporto marittimo. Differenze tra i vari tipi di trasporti. Tendenze attuali ad una parificazione . . . . .	»	276

## CAPITOLO VI

## IL TRASPORTO DI PERSONE

1. La formula dell'art. 1681 c.c. nel quadro del sistema legislativo attuale in tema di responsabilità del vettore in generale e delle prospettive di riforma . . . . .	»	289
2. Regime probatorio. Casistica positiva e negativa . . . . .	»	293
3. Conclusioni . . . . .	»	302

## CAPITOLO VII

## L' APPALTO

1. La diligenza dell'appaltatore . . . . .	»	311
2. Inadempimento del contratto di appalto e garanzia <i>ex artt.</i> 1667-1668 . . . . .	»	316
3. <i>Segue</i> : corollari dell'inquadramento della garanzia per vizi o difformità dell'opera nell'ambito della responsabilità contrattuale. Rapporti con l'azione di risarcimento del danno. Responsabilità per fatto degli ausiliari . . . . .	»	327
4. Obbligazioni accessorie di custodia. Applicazione dei principi elaborati per il contratto di deposito . . . . .	»	332
5. Impossibilità sopravvenuta della prestazione e cause non imputabili . . . . .	»	335

## CAPITOLO VIII

LA NOZIONE DI CAUSA NON IMPUTABILE NELLA GIURISPRUDENZA  
E LA DISCIPLINA CONVENZIONALE DELLA RESPONSABILITÀ  
CONTRATTUALE

1. Conclusioni emerse dall'indagine svolta nei capitoli sulle applicazioni pratiche in ordine al concetto di causa non imputabile.
--

Convergenze rispetto alle tendenze emergenti in altri settori contrattuali: A) La giurisprudenza sul <i>factum principis</i> nei contratti di vendita, somministrazione e locazione; B) Il c.d. principio <i>genus nunquam perit</i> nella giurisprudenza; C) Limitata rilevanza dello sciopero come causa non imputabile; D) Casistica in tema di malattia dell'obbligato. Risultati finali sul concetto di causa non imputabile . . . . .	pag.	345
2. Tendenze della prassi contrattuale standardizzata ad elaborare clausole di esonero da responsabilità per fatti imputabili al debitore. Problematica. Brevi cenni e rinvio . . . . .	»	376
3. Conclusioni generali . . . . .	»	384